



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 482 del 20 maggio 2022

Progetto:	<p><i>Revisione parere della CTVA</i></p> <p>Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il Comune di Porto Viro.</p> <p>Prescrizione B.7 Anno 2019.</p> <p>ID_VIP: 5304</p>
Proponente:	<p>Società Adriatic LNG</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- la **Società Edison LNG**, in data 13/07/2004, con nota prot n. 16264, **ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale** per il progetto dal titolo “*Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato dal terminale GNL del nord Adriatico antistante il Comune di Porto Viro*”;
- per tale progetto, con **Decreto 866 del 8/10/2004** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è stato espresso il **giudizio positivo di compatibilità ambientale**, formulando, contestualmente, una serie di **prescrizioni**;
- con **Decreto 435 del 7/8/2012** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il suddetto quadro prescrittivo è stato integrato con **ulteriori prescrizioni, distinte in due gruppi** rispettivamente identificate con le lettere **A) e B)**;
- nel dettaglio, le **prescrizioni di cui alla lettera B)** prevedono che “*con riferimento al piano di monitoraggio del fenomeno delle schiume e necessario che, con **effetto immediato, vengano apportate da parte di ARPA Veneto ed ISPRA le seguenti integrazioni**” (identificate con i **numeri da 5 a 7)**:
 - 5) *l’inserimento dell’aspetto relativo alle schiume:*
 - a) *la caratterizzazione per la valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica, sia della matrice “schiuma” che dell’ambiente marino a diretto contatto della matrice stessa;*
 - b) *valutazione dell’eventuale cambiamento della formazione delle stesse in funzione del funzionamento del terminale e delle condizioni operative;*
 - 6) *il proponente in accordo con ISPRA e ARPA Veneto, dovrà effettuare un monitoraggio delle schiume, inteso come controllo delle stesse in termini di formazione, sviluppo, estensione e successiva dispersione. Il monitoraggio, che dovrà avere cadenza bimestrale e durata di 3 giorni per ogni campagna, dovrà contenere:**

- a) *lo studio accurato del fenomeno che descriva la formazione e l'estensione delle schiume in funzione della posizione del terminale e la successiva dispersione in relazione dei fattori di variabilità sia naturali che antropici (condizione del mare, vento, velocità, e direzione delle correnti, etc);*
 - b) *dettagliato reportage fotografico;*
 - c) *produzione di tavole tematiche, in scala, che evidenzino la distribuzione del fenomeno;*
- 7) *il proponente dovrà **predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti 6 e 7.** Inoltre, il report dovrà contenere i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale (Latitudine: 45° 05' 14.7" N Longitudine: 12° 35' 30.7" E), la cui configurazione è stata condivisa, come previsto dai Decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, con ISPRA (già ICRAM) e ARPAV Osservatorio Alto Adriatico. Tale report, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla regione Veneto con cadenza annuale.*
- in merito **alla prescrizione B5.a** impartita con il **decreto di compatibilità ambientale n.435 del 07/08/2012**, l'ISPRA e l'ARPAV, con nota Prot. 3720 del 27/01/2015, indirizzata al MATTM, fanno presente che:
- *“... ISPRA, al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno di formazione di schiume a seguito dello scarico in mare delle acque di scambio termico provenienti dal Terminale GNL di Porto Viro, ha effettuato numerosi approfondimenti analitici sulla matrice schiuma;*
 - *la prima campagna di indagine è stata condotta nel settembre 2010, circa due anni prima della emissione del Decreto in questione” (vale a dire il Decreto 435/2012), “ed i relativi risultati sono stati anticipati al MATTM, alla società Terminale GNL Adriatic S.r.l. e ad ARPAV con nota del 25.11.2010 Prot. 0040208), cui è seguita la trasmissione del relativo rapporto tecnico di dettaglio in data 17.02.2011 (Prot. 0006108);*
 - *successivamente, al fine di verificare l'evoluzione del fenomeno, ISPRA ha programmato e condotto, nel mese di luglio 2011, una seconda campagna di indagine sempre sulla matrice schiuma ed ha trasmesso ai medesimi destinatari una nota di sintesi dei risultati ottenuti ed un secondo rapporto tecnico (Prot. 10154 del 5.03.2013);*
 - *ISPRA, inoltre, al fine di continuare a monitorare il fenomeno, e coerentemente con quanto prescritto dal MATTM con Decreto DVA 435 del 7.08.2012, ha eseguito ulteriori campionamenti nei mesi di luglio 2012 e ottobre 2013, trasmettendo con nota del 10.10.2014 (Prot. 040849) il rapporto tecnico conclusivo;*
 - *tutte le attività svolte hanno consentito di caratterizzare sia la matrice schiuma, dal punto di vista chimico ed ecotossicologico, in diverse condizioni ambientali, sia le acque marine a diretto contatto della matrice, in coerenza con quanto riportato al punto B5 del Decreto”;*
- in merito **alla prescrizione B7** impartita con il **decreto di compatibilità ambientale n.435 del 07/08/2012**, il proponente:
- **relativamente ai monitoraggi eseguiti fino all'anno 2018, ha annualmente presentato**, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **domanda per la verifica di ottemperanza, acquisendo relativamente a quattro diversi anni il giudizio favorevole** della Commissione VIA-VAS;
 - in data 15/06/2020 con nota prot n. ALNG 0093/20, **ha presentato**, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **domanda** per l'avvio della procedura di **verifica di ottemperanza per l'anno 2019**, consegnando il report contenente gli esiti del monitoraggio previsto dalle prescrizioni B6 e B7 ed eseguito tra febbraio e dicembre 2019;
- con decreto n. **491 del 17 novembre 2020**, il MATTM, alla luce del contenuto del parere n. **66 del 19 ottobre 2020** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (Commissione), ha **dichiarato ottemperata** anche per l'anno 2019 **la prescrizione B7**,

subordinando l'approvazione alla condizione che “dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume”;

- la **Società Adriatic LNG**, con nota prot. ALNG-0178/20 del 23/12/2020, acquisita con prot. 110093/MATTM del 30/12/2020, **ha presentato istanza di riesame parziale del Decreto n. 491/2020**, chiedendo al MATTM di prendere atto che “quanto sembrerebbe oggi richiesto alla Società in relazione alla verifica della composizione delle schiume sulla base di quanto indicato dal Parere n. 66/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stato già efficacemente ottemperato da ISPRA nell’ambito del medesimo quadro prescrittivo e che, pertanto, la condizione richiamata nel Decreto 491/2020 risulta superata”;
- in **subordine a quanto citato nel capoverso precedente**, la **Società Adriatic LNG**, nella stessa nota prot. ALNG-0178/20 del 23/12/2020, ha chiesto al MATTM che “venga annullato in autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/1990 o comunque rideterminato il Decreto n. 491/2020, solo ed esclusivamente nella parte in cui sembrerebbe imporre alla Società la condizione secondo la quale “dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume” e nella misura in cui ciò debba essere inteso come l’effettuazione di ulteriori non dovute indagini o attività di campionamento e/o monitoraggio in capo alla Società”;
- sempre nella nota prot. ALNG-0178/20 del 23/12/2020, la **Società Adriatic LNG** ha chiesto “la sospensione immediata dell’efficacia della menzionata condizione, che allo stato la Società non è in grado materialmente di evadere e che, di fatto, sottopone la attuale verifica dell’ottemperanza alla prescrizione B.7 rispetto ad attività già concluse all’assolvimento di una nuova condizione futura”;
- a seguito della nota prot. ALNG-0178/20 del 23/12/2020 della Società Adriatic LNG, la Direzione Generale del MATTM, con nota 4644/MATTM del 19 gennaio 2021, ha richiesto alla Commissione di valutare la richiesta di riesame pervenuta al fine di confermare o meno il parere già emesso;
- con il parere integrativo n. 172 del 15 febbraio 2021, nonché con i successivi pareri n. 189 del 26/2/2021 e n. 207 del 18/3/2021, la Commissione **ha**, di fatto, **confermato** il parere n. 66 del 19 ottobre 2020, eliminando, però, la seguente ulteriore condizione futura: “dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume”, ma continuando a ritenere opportuno che:
 - *il monitoraggio delle schiume investa anche le relative caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche, per cui ha invitato invita la Direzione del MATTM, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, a provvedere affinché ISPRA e ARPAV procedano con cadenza annuale alla caratterizzazione chimico-fisica ed ecotossicologica delle schiume, assicurando che l'esito della stessa sia trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS unitamente alla documentazione inerente al monitoraggio annuo effettuato dal proponente;*
 - *la Commissione sia messa a conoscenza della composizione chimica della schiuma, per le finalità ultime del monitoraggio volte normativamente a consentire alla stessa la verifica della perdurante adeguatezza del quadro prescrittivo, senza che si intenda demandare al proponente una nuova attività diversa da quella indicata dalla prescrizione B.5 del D.M. 435/2012, ma nel senso che gli organismi già indicati quali competenti alla caratterizzazione delle schiume vengano coinvolti dalla Direzione cosicché sia consentita alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS la migliore conoscenza dell'evoluzione e delle caratteristiche degli impatti sul quadro ambientale di riferimento;*
- **CONSIDERATO** che:

- acquisito il parere della *Commissione* n. 207 del 18/3/2021, la **Divisione Sistemi di Valutazione Ambientale**, con nota 36503/MATTM del 9 aprile 2021, ha richiesto ad ISPRA, nonché ad ARPA Veneto, di **confermare o meno se la prescrizione B5** fosse da intendersi definitivamente ottemperata e di relazionare in merito alle eventuali attività poste in essere dopo il gennaio 2015 sul monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche ed eco tossicologiche delle schiume;
- con nota prot. 25902 del 20 maggio 2021, acquisita al prot. 54818/MATTM del 24 maggio 2021, ISPRA, congiuntamente con ARPA Veneto, ha fornito riscontro alla richiesta informazioni di cui sopra, rappresentando che *“Il punto 5 della prescrizione B del D.M. n. 435/2012 ha richiesto ad ISPRA ed ARPAV di inserire una integrazione al piano di monitoraggio ambientale attuato ai sensi del Decreto di compatibilità ambientale n. 866/2004 per quanto attiene il fenomeno delle schiume, specificatamente:*
 - a) *la caratterizzazione per la valutazione chimico fisica ed ecotossicologica, sia della matrice “schiuma” che dell’ambiente marino a diretto contatto della stessa matrice”;*
 - b) *valutazione dell’eventuale cambiamento della formazione delle stesse in funzione del funzionamento del terminale e delle condizioni operative (...);*

In merito al punto 5a ISPRA, congiuntamente ad ARPAV, ha eseguito numerosi approfondimenti tecnici ed analitici per la “matrice” schiuma, definendo le modalità di campionamento e realizzando una serie di attività di indagine volte alla sua caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica, i cui esiti sono stati puntualmente trasmessi al MATTM (oggi MiTE), anche sotto forma di specifici rapporti tecnici e note riassuntive (da ultima, in ordine temporale, la nota prot. ISPRA n. 3720 del 27/01/2015).

(...)

Le attività di approfondimento di ISPRA (ed ARPAV) per la prescrizione B.5, si sono ultimate con la trasmissione della relazione tecnica conclusiva (prot. ISPRA n. 40849 del 10/10/2014) e successiva nota a firma congiunta ISPRA/ARPAV prot. 3720 del 27/01/2015

(...)

Ad oggi, ISPRA non ha ricevuto informazioni relativamente a interventi che abbiano apportato modifiche tecniche o variazioni significative dell’assetto impiantistico dello scarico delle acque di scambio termico, né risultano segnalazioni da parte degli Organi competenti relativamente a criticità rilevate nel corso della supervisione del monitoraggio ambientale del Terminale, tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

Si ricorda, infine, che sempre sul tema “schiume” con la Determina Direttoriale n. 186/2015 è stata stabilita la definitiva ottemperanza alla prescrizione lett. A) n. 3 di cui al Decreto di compatibilità ambientale DEC/DVA/435 del 07/08/2012 fermo restando che il proponente, sotto la supervisione ed il controllo di ARPAV ed ISPRA, dovrà continuare ad adottare il sistema di abbattimento meccanico delle schiume tramite distribuzione a spruzzo di acqua di mare, priva di additivi, da imbarcazione dedicata, estendendolo a tutte le stagioni dell’anno, in funzione delle condizioni meteo-marine e dovrà proseguire il monitoraggio delle stesse così come da Piano di Monitoraggio approvato dagli Enti di controllo A partire dal 2017, ISPRA ed ARPAV effettuano tale supervisione attraverso la messa a punto di una procedura operativa che garantisce un resoconto annuale delle attività condotte trasmesso a codesto Ministero”.

- a seguito della nota di ISPRA prot. 25902 del 20 maggio 2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, ritenendo di poter considerare *superata la necessità di conoscere la composizione chimica della schiuma per le finalità ultime del monitoraggio e con essa la condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume*, ha chiesto di acquisire le definitive determinazioni della *Commissione* prima di procedere all’emanazione del Decreto Direttoriale;

VALUTATO che:

- il **Decreto 435 del 7/8/2012** del MATTM, con la prescrizione B5.a, ha assegnato ad **ARPA Veneto** e ad **ISPRA** il compito di provvedere alla **caratterizzazione per la valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica della matrice “schiuma**;
- la **prescrizione B7 non prevede** che sia a carico **del proponente la caratterizzazione** delle schiume;
- l'**ISPRA**, unitamente ad ARPA Veneto, ha provveduto in passato a **condurre numerose attività di monitoraggio**, richiamate nella sopra citata nota prot. 25902 del 20 maggio 2021;
- in particolare, in tale nota prot. 25902 del 20 maggio 2021, **ISPRA fa presente di non aver ricevuto informazioni** relativamente a interventi che abbiano apportato modifiche tecniche o variazioni significative dell'assetto impiantistico dello scarico delle acque di scambio termico, né risultano segnalazioni da parte degli Organi competenti relativamente a criticità rilevate nel corso della supervisione del monitoraggio ambientale del Terminale, **tali da richiedere ulteriori approfondimenti**.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Alla luce delle indicazioni fornite da ISPRA con la nota prot. 25902 del 20 maggio 2021, e ribadito che già nelle precedenti istruttorie si era escluso di aver introdotto un nuovo adempimento a carico del proponente, bensì unicamente mantenuto in capo ad ARPA-ISPRA le azioni di competenza delle stesse, si ritiene - sulla scorta delle verifiche rese da detti enti - di poter **ritenere definitivamente ottemperata la Condizione Ambientale B7 relativamente al monitoraggio** eseguito nel periodo **Febbraio –Dicembre 2019**, con esclusione della necessità di ulteriori indagini sulle caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche delle schiume.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla



PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
24.05.2022
10:10:27
GMT+00:00